

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N.120, IN MERITO ALL'ARTICOLO 9, COMMA 6, LETTERA B) "ATTIVITA' PROGETTUALI DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE"

Il giorno xxx , alle ore xxx, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

La delegazione di parte pubblica è presieduta da, ed è composta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ing. Guido Parisi, dal Direttore Centrale dal Dirigente della Direzione Centrale per le Risorse finanziarie,

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120.

PREMESSO

- che gli articoli 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e definito le relative modalità di alimentazione e finalizzazioni di utilizzo;
- che l'articolo 5 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Produttività del personale direttivo;
- che gli articoli 8 e 9 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120, di recepimento dell'accordo sindacale per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio 2019-2021, per il personale direttivo e dirigente, hanno definito, rispettivamente, le nuove modalità di alimentazione del Fondo di Produttività e le relative utilizzazioni;
- che con decreto della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie n. ... del ..., registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il ... al numero ... sono state accertate in € (importo al lordo delle ritenute fiscali e contributive a carico del dipendente) le risorse aventi carattere di certezza e stabilità costituenti il Fondo di produttività per l'anno finanziario 2023, nonché in €le risorse che, non presentando ancora una specifica finalità di utilizzazione, possono essere destinate all'incremento della spesa in relazione a compensi già vigenti e oggetto di corresponsione ordinaria al personale;

LE PARTI

- Attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di utilizzazione del Fondo di Produttività di cui all'articolo 8 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.120, in relazione al comma 6, lettera b) dell'articolo 9 per la parte relativa a “attività progettuali di studio, ricerca, sperimentazione”;
- Atteso che in esito all'odierna contrattazione integrativa è emersa la volontà condivisa di:
 1. rivisitare il vigente accordo decentrato a livello nazionale sottoscritto in data 14 maggio 1999 nell'ottica di individuare i destinatari delle risorse stanziare per l'attività di studio, prevedendone l'adeguamento rispetto alle più recenti modifiche ordinamentali;
 2. rivisitare le modalità di svolgimento e di valutazione dei risultati dell'attività di studio;
 3. definire, per la corresponsione dei compensi al personale direttivo incaricato dell'attività di studio, il valore dell'impegno di spesa complessiva annua a valere sulle risorse del Fondo di Produttività, al fine di assicurare la relativa copertura finanziaria;

CONVENGONO

Articolo 1

Personale direttivo partecipante all'attività di studio

1. Le attività di studio sono sviluppate dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, mediante le articolazioni centrali del Dipartimento.
2. Partecipa all'attività di studio, in qualità di coordinatore o di componente di un gruppo di lavoro, il personale direttivo in servizio negli uffici di cui al comma 1 di seguito indicato: il personale appartenente al ruolo dei direttivi e al ruolo dei direttivi aggiunti che esercitano funzioni operative, il personale appartenente ai ruoli dei direttivi che esercitano funzioni tecnico-professionali, il personale direttivo dei ruoli speciali ad esaurimento.
3. L'attività di studio è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali, di norma, costituito da non più di sei unità del personale indicato al comma 2, incluso il direttivo avente funzione di coordinatore. La partecipazione ai gruppi, in qualità di componente, è ammessa anche per il personale temporaneamente assegnato, a qualsiasi titolo, presso gli Uffici centrali del Dipartimento, purché per un periodo di tempo non inferiore al termine specificato all'articolo 3, comma 3. Il singolo gruppo di lavoro può essere composto da personale in servizio presso Uffici centrali diversi da quello proponente, previo accordo tra i rispettivi dirigenti. Il coordinatore del gruppo di studio è individuato tra il personale in assegnazione giuridica presso le Direzioni o gli Uffici centrali del Dipartimento.
4. Ciascun dipendente può essere componente o, in alternativa, coordinatore di un solo gruppo incaricato dell'attività di studio.

Articolo 2

Indirizzo e supervisione dell'attività di ricerca e dell'attività di sperimentazione

1. L'attività di ricerca in ambito tecnico-operativo e l'attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico è condotta da gruppi di lavoro composti da personale non direttivo e non dirigente secondo la disciplina prevista dal corrispondente accordo negoziale.
2. La funzione di indirizzo e supervisione dei gruppi di lavoro incaricati dell'attività di ricerca in ambito tecnico-operativo è affidata al personale appartenente ai ruoli direttivi che esercitano funzioni operative,
3. La funzione di indirizzo e supervisione dei gruppi di lavoro incaricati dell'attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico è affidata al personale appartenente ai ruoli direttivi che esercitano funzioni operative o al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici, secondo la disciplina prevista dal corrispondente accordo negoziale.
4. Per lo svolgimento della funzione di indirizzo e supervisione dei gruppi di ricerca e dei gruppi di sperimentazione non è prevista remunerazione.

Articolo 3

Impegno finanziario e misura dei compensi per la remunerazione del personale

1. A decorrere dall'anno 2023, nell'ambito delle risorse certe e stabili del Fondo di Produttività (come accertate con il decreto della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie n. ... del ..., registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il ... al numero ..., citato in premessa nel presente accordo), la somma complessiva di € **990.000,00** (al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato) è destinata alla corresponsione dei compensi al personale direttivo partecipante all'attività di studio.
2. Il compenso individuale per la partecipazione all'attività di studio è differenziato in funzione della qualità del lavoro prodotto, valutata secondo quanto specificato all'articolo 6. In particolare, il compenso individuale base è fissato in € **3.300,00** annui, elevato a € **3.600,00** a seguito dell'attribuzione del giudizio di cui al comma 5 dell'articolo 6. Il compenso viene liquidato in due quote, di cui la prima pari al 50% del compenso base, la seconda a saldo, variabile secondo il procedimento indicato all'articolo 6.
3. La liquidazione di ciascuna quota del compenso al singolo componente del gruppo di studio è autorizzata dal Capo del Corpo a condizione che l'interessato abbia prestato servizio nell'ambito delle articolazioni centrali di cui all'articolo 1 per almeno 60 giorni nel corso della corrispondente fase di lavoro.

Articolo 4

Oggetto ed obiettivi dell'attività di studio

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Capo del Corpo, sentiti i Direttori centrali, indica gli ambiti di sviluppo e innovazione di interesse per l'Amministrazione, quale riferimento per l'individuazione dei progetti di studio da sviluppare nel corso dell'anno successivo. Sulla base di tali indicazioni, i dirigenti degli Uffici di cui all'articolo 1, comma 1, propongono al Capo del Corpo uno o più progetti di studio, specificandone l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la composizione del gruppo da incaricare e il relativo coordinatore. L'attività proposta può essere attinente, ma non coincidente, con le attività ordinarie di competenza dell'Ufficio referente.
2. In esito alla ricognizione delle proposte, entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Capo del Corpo definisce, nel rispetto dei valori finanziari di cui all'articolo 3, il piano annuale delle attività di studio con proprio decreto, che costituisce altresì atto di costituzione e di incarico dei gruppi di lavoro.

Articolo 5

Organizzazione e tempi di svolgimento dell'attività di studio

1. Lo svolgimento dell'attività di studio si articola in due fasi: la prima, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 15 maggio, al termine della quale viene effettuata una verifica dello stato di avanzamento del lavoro; una seconda, tra il 16 maggio e il 31 agosto, che si conclude con la presentazione dell'elaborato finale.
2. Eventuali richieste di variazione della composizione dei gruppi dovute ad avvicendamenti del personale interessato possono essere valutate solo se formulate prima dell'inizio di ciascuna delle fasi di cui al precedente comma 1.
3. Il direttivo individuato quale coordinatore del gruppo è responsabile dell'organizzazione e dei risultati del lavoro, del rispetto dei tempi indicati al comma 1, nonché del controllo che l'attività venga svolta al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, ai fini dell'attribuzione dei compensi di cui all'articolo 3.
4. Al termine di ciascuna fase di lavoro, il coordinatore ne attesta lo stato di avanzamento e indica gli eventuali componenti del gruppo che non hanno contribuito all'attività di studio, per condizioni oggettive o soggettive. Acquisita la dichiarazione del coordinatore del gruppo, il dirigente dell'Ufficio referente la trasmette al Capo del Corpo, indicando, altresì, i nominativi dei componenti che, nel corso del periodo di svolgimento della fase di lavoro, hanno prestato servizio presso gli Uffici centrali per un numero di giorni inferiore al minimo indicato all'articolo 3, comma 3.
5. Sulla base degli elementi acquisiti con le attestazioni di cui al comma 4, il Capo del Corpo autorizza la liquidazione del compenso individuale, a condizione che, con la prima fase, il lavoro risulti sviluppato almeno per il 50% del totale, e che, a conclusione delle attività, siano stati raggiunti gli obiettivi dello studio specificati nel decreto di incarico. E' consentito che, al termine del primo periodo di attività, un gruppo consegni l'elaborato finale ritenendo di aver assolto all'incarico ricevuto, fermo restando il frazionamento in due quote ai fini della corresponsione del compenso.

Articolo 6

Valutazione dei risultati dell'attività di studio

1. La valutazione dei risultati dell'attività di studio condotta da ciascun gruppo di lavoro è affidata ad una Commissione presieduta dal Capo del Corpo e composta dai Direttori centrali, dal dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal dirigente dell'Ufficio di collegamento del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. I lavori prodotti in esito all'attività di studio sono valutati dalla Commissione sulla base dei criteri di seguito indicati: congruenza e completezza del lavoro rispetto agli obiettivi indicati nel decreto di incarico, complessità dello studio, originalità delle soluzioni e dei risultati raggiunti.
3. La qualità del lavoro è valutata attribuendo a ciascun criterio, un punteggio espresso in trentesimi.
4. Nel caso in cui l'elaborato prodotto dall'attività di studio ottenga un punteggio medio non inferiore a 18/30, il Capo del Corpo autorizza la liquidazione della seconda quota del compenso ai singoli componenti e al coordinatore.
5. Nel caso in cui l'elaborato prodotto dall'attività di studio ottenga un punteggio medio di almeno 28/30, il lavoro viene giudicato "particolarmente meritevole" e, pertanto, il Capo del Corpo autorizza la liquidazione della seconda quota del compenso ai singoli componenti e al coordinatore nella misura incrementata di cui all'articolo 3, comma 2.

Articolo 7

Copertura finanziaria e disposizioni finali

1. All'onere finanziario derivante dal presente accordo, pari ad € 990.000,00 a decorrere dall'anno 2023, si provvede con utilizzo delle risorse certe e stabili del Fondo di produttività (capitolo 1801, piano gestionale 6), non aventi ancora uno specifico vincolo di destinazione, come accertate nel decreto della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie n. ... del ... citato in premessa.

Per la quota corrispondente agli oneri a carico dello Stato si provvede mediante imputazione sulle dotazioni dei capitoli 1801, piano gestionale 5 e 1820, piano gestionale 2.

2 Ai sensi dell'articolo 15, del d.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41 del d.P.R. n.120/2022, la presente ipotesi di accordo integrativo è inviata al competente organo di controllo per la certificazione e, successivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato per l'accertamento congiunto della compatibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.